



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO  
NAZIONALE

## Decisione

ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia

**PROCEDIMENTO N. 32S-2020 a carico di** (minore)

### Premesso che

- A) in data 30 agosto 2020, il Sig. Paolo Santi, nella sua qualità di Direttore di Torneo, trasmetteva alla Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Golf rapporto informativo in relazione a quanto verificatosi da parte di in occasione dei "Campionati Nazionali Match Play Trofeo Andrea Brotto" disputati presso il Golf Club Asolo in data 24-28 agosto.
- B) La Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Golf provvedeva quindi alla immediata apertura del relativo procedimento disciplinare nei confronti di così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.
- C) In data 31 agosto 2020, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).
- D) In data 16 settembre si teneva l'udienza alla quale compariva accompagnato dal padre, dalla madre e dal fratello. rendeva le dichiarazioni come da verbale.

### Motivi della Decisione

In base al rapporto informativo risulta che , nel corso del secondo giro di gara Campionati Nazionali Match Play Trofeo Andrea Brotto, alla buca 5 "dopo una ricerca di circa 1 minuto e mezzo/2 minuti, aiutato dal fratello presente in veste di accompagnatore, abbia fatto cadere una palla, nascosto da un albero".

Detto comportamento illecito veniva segnalato a fine gara da [redacted] e [redacted], entrambi compagni di gioco del [redacted] al Direttore di Torneo il quale, sentite le discordanti versioni dei fatti, decideva di effettuare un sopralluogo alla buca 5 nell'area dove era presumibilmente atterrata la palla del [redacted].

Nel corso di detto sopralluogo, avvenuto insieme al [redacted], ai due suoi compagni di team, ad un membro del Comitato di Gara ed ad un Osservatore, veniva ritrovata fuori limite una palla Callaway 2 nuova, identica a quella giocata dal [redacted]. Il Direttore del Torneo provvedeva a scattare alcune fotografie dalle quali emergeva che l'area in cui il [redacted] sosteneva di avere trovato la propria pallina aveva erba bassa e non presentava foglie. A seguito di ulteriore sopralluogo avvenuto alla presenza del fratello di [redacted] che lo aveva aiutato nella ricerca della palla, il Giudice di Torneo, anche a seguito di alcune dichiarazioni del fratello di [redacted] rafforzava il proprio convincimento sulla commissione da parte di [redacted] dell'illecito contestatogli e, convocato tutto il Comitato di Gara, sentito il parere unanime di tutti i componenti dello stesso, decideva di procedere con la squalifica di [redacted] *"per grave infrazione alle Regole del Golf (Regola 1.2)"*.

Nel corso dell'udienza di comparizione del 16 settembre, [redacted] ricostruiva la dinamica della buca confermando quanto già scritto nella memoria del 14 settembre alla quale si riportava integralmente precisando *"di avere giocato come secondo colpo la pallina tirata con il drive esattamente dalla posizione in cui l'ho trovata in assoluta buona fede"*. In considerazione della differente versione dei fatti che emergeva dalle dichiarazioni di [redacted] rispetto a quanto riportato nel rapporto informativo, questo Giudice riteneva opportuno approfondire l'istruttoria e in data 29 settembre sentiva a mezzo di conferenza telefonica sia [redacted] che [redacted] per chiarimenti. Entrambi si riportavano al contenuto del rapporto informativo confermando la correttezza di quanto ivi riportato.

[redacted] precisava: *"Posso dire con certezza di avere visto la palla di [redacted] andare direttamente fuori limite ed escludo che possa avere preso le foglie o i rami degli alberi. In recording area ho riferito questa circostanza al direttore di Torneo al quale ho precisato che sarei stato in grado di dire esattamente dove era finita la palla di [redacted]. Nel corso del sopralluogo mi sono diretto nel punto fuori limite in cui avevo visto atterrare la pallina di [redacted] ed ho trovato una Callaway 2 Crome Soft tripple track, esattamente la pallina che stava giocando [redacted]."*

[redacted] precisava: *"il drive di [redacted] alla buca 5 è finito direttamente in out. Non ho nemmeno aiutato [redacted] a cercare la palla perché ero sicuro che fosse andata direttamente fuori limite. Mi sono stupito nel vedere [redacted] chinarsi verso terra in modo anomalo ed inconsueto, gesto certamente differente rispetto a quello di un giocatore che si limita a identificare la propria pallina e mi sono altresì stupito nel sentire [redacted] dichiarare di [redacted]."*

*avere trovato la sua palla una Callaway 2 Crome Soft tripple track, perché sono certo che la palla fosse andata in out. Non ho segnalato subito la cosa ad alcun giudice arbitro perché non volevo danneggiare, con una discussione inevitabile il mio compagno . che stava giocando molto bene”.*

In presenza quindi di dichiarazioni contrastanti fornite da una parte da ..... e ..... e dall'altra da ..... occorre decidere a chi attribuire maggiore credibilità.

Vi sono molteplici elementi e circostanze che portano questo Giudice a ritenere attendibile quanto dichiarato dal ..... e dal ..... e non credibile la ricostruzione dei fatti operata dal .....

Sia ..... che ..... hanno dichiarato di avere visto la palla del ..... andare fuori limite.

Le sole dichiarazioni precise e concordanti dei due compagni di team del ..... potrebbero essere sufficienti per determinare in questo Giudice il convincimento che il ..... abbia commesso l'illecito contestatogli.

Ulteriori elementi e circostanze rafforzano detto convincimento: esattamente in corrispondenza della zona di *rough* fuori limite dove ..... e ..... hanno dichiarato di aver visto finire la pallina. è stata ritrovata una pallina Callaway 2 nuova, identica a quella giocata dal .....

A giustificazione del ritrovamento fuori limite di una pallina identica alla sua, il ..... sosteneva che *“quella palla poteva essere una delle tante palle da lui perse in precedenza”*. Appare questa una tesi poco convincente.

Poco convincente appare altresì la tesi dei genitori del ..... contenuta nella memoria scritta del 14 settembre dove a pag. 2 si legge: *“Non crediamo si possa escludere che alcuni di questi giocatori possano avere perso la propria pallina nell'area incriminata, sia in out che nella zona degli alberi. E non possiamo sottovalutare che la Callaway è una delle palline più comunemente usata a golf. Avere trovato “una Callaway 2” in out non equivale a dire che quella era “la Callaway 2” di .....”*.

Dimenticano forse i genitori di ..... che non solo la Callaway 2 trovata in out era nuova, esattamente come quella giocata da ..... ma che era un Callaway Crome Soft tripple track, cioè un particolare tipo di Callaway caratterizzato dalla presenza di tre righe parallele bleu e rosse (v. deposizione di ..... e ..... ). Esattamente come la pallina che stava giocando .....

Questo Giudice non ritiene quindi che il ritrovamento in quella zona precisa del fuori limite di una pallina di quelle caratteristiche specifiche, identica a quella giocata dal ..... possa essere una sfortunata coincidenza, come invece sostenuto del ..... e riportato a verbale di quanto dichiarato all'udienza del 16 settembre: *“Ritengo che sia pura casualità che la pallina trovata nel corso del primo sopralluogo fosse identica alla mia”*.

Il ..... dichiarava inoltre di avere ritrovato la propria pallina dopo circa due minuti di ricerca perché *“coperta da un rametto e da una foglia”* (Rapporto informativo pag. 2). Le fotografie scattate dal Direttore di Torneo evidenziano

al contrario un'area assolutamente pulita "no rough o foglie grandi che potessero coprire la palla e giustificare una ricerca di circa 2 minuti".

L'insieme delle circostanze sopra evidenziate, unitamente alle testimonianze dei due compagni di team del \_\_\_\_\_, portano questo Giudice al convincimento che il \_\_\_\_\_ abbia commesso l'illecito contestatagli.

\_\_\_\_\_ viene quindi considerato colpevole di avere commesso l'illecito ascrittogli, disciplinato dall'art. 17 n. 1, lettera d) del Regolamento di Giustizia, consistente nella "dolosa immissione in gioco, in violazione delle regole di palla diversa da quella già in gioco" e sanzionato con la sospensione per un periodo da dodici mesi alla radiazione.

### PQM

il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale infligge al tesserato la sanzione consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di dodici mesi.

Milano 1 ottobre 2020



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)